

TRIBUNALE DI BOLOGNA - SEZIONE LAVORO

*Ricorso ex art. 700 cpc
con istanza di notifica ex art. 151 c.p.c. sul sito web del MIUR*

PER:

TRONCONE MARIA – nata a Napoli il 23.4.1956 ed ivi residente alla via Cilea n. 102, c.f.: trnmra56d63f839c -, rapp.ta e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Antonio Porcaro del Foro di Napoli (p.e.c. studioporcaro@legalmail.it; fax 0815784737; c.f.: prcntn53a14f839k;) e avv. Giorgio Sacco del Foro di Bologna (giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it; fax 051220179; c.f.: sccgrg51r24a271g) e presso quest'ultimo elett.te domiciliata nello studio in Bologna alla via San Felice n. 6, giusta mandato in calce

CONTRO:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro legale rapp.te p.t. con sede in Roma al viale Trastevere n. 76/A - pec: uffgabinetto@postacert.istruzione.it

NONCHE':

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bologna alla via de' Castagnoli n. 1 - pec: drer@postacert.istruzione.it -

NONCHE':

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla via Via Luigi Pianciani, 32 - pec: drla@postacert.istruzione.it

NONCHE':

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via Via Ponte della Maddalena, 5 - pec: drca@postacert.istruzione.it

tutti domiciliati ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

NONCHE' nei confronti di tutti i docenti della scuola primaria posto comune, **controinteressati**, assunti per l'anno scolastico 2015/2016 e coinvolti, nella "FASE C" del piano straordinario di assunzione ex l. 107/2015, nel piano di mobilità straordinaria prevista per l'anno 2016/2017 e di cui alle schede "a" e "b" che seguono, per i quali, in dipendenza del notevolissimo numero, si chiede fin d'ora autorizzarsi, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, come da istanza in calce al presente atto

Oggetto: invalidità del provvedimento di assegnazione sede - trasferimento per procedura di mobilità anno scolastico 2016/2017

FATTO

1. A far data dall'1.9.2015 (decorrenza giuridica), in virtù dell'accettazione della proposta contrattuale effettuata dal MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, la ricorrente - in possesso del titolo di studio diploma magistrale conseguito nell'anno 1975/1976 (all. 1) e, come tale, abilitata all'insegnamento nella scuola primaria - veniva assunta, con contratto a tempo indeterminato per 24 ore settimanali di lezione, quale docente di scuola primaria, su posto "COMUNE", ed assegnata alla sede NA 38 - QUARATI (NAEE03801E) in Napoli alla via F.P. Tosti n. 9, nel contratto individuale di lavoro richiamandosi il C.C.N.L. del 29.11.2007 per il comparto scuola (all. 2).

2. La ricorrente è stata, pertanto, coinvolta in quelle operazioni di mobilità relative all'anno 2016/2017 (che hanno dato luogo a plurime contestazioni e molteplici provvedimenti giudiziari assunti in sede cautelare), in ambito nazionale su posto comune, come da nota dell'8.4.2016 del MIUR, prot. 9520 - sulla base della l. 107/2015, dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e del CCNL Integrativo (all. 3) di pari data -, per conseguire la sede di insegnamento.

L'art.1, comma 108, della legge n.107/2015, difatti, aveva previsto, per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto da graduatorie ad esaurimento, come la ricorrente.

Tale procedura di mobilità, in particolare, è stata articolata in due fasi successive: la **prima fase** (A dell'art. 6 del ccnl), a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (che hanno avuto, così, la possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art.1 della legge n.107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi); la **seconda fase** prevista come mobilità obbligatoria per la fase C dallo stesso art. 6, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, su un ambito territoriale a livello nazionale ("...La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza").

3. La ricorrente ha dovuto presentare, quindi, la relativa domanda di mobilità territoriale, con la quale ha indicato (all. 4) le preferenze di sede, come da copia che si produce, per quanto qui specificamente rileva, oltre che la Campania (primi venti ambiti indicati), esprimendo preferenza per il Lazio (ambiti da 0001 a 0024, quindi dal 21 al 44), poi per la Toscana e, solo al n. 59, quella per l'Emilia Romagna ambito 0003, sede, invece, assegnatale.

In considerazione delle proprie esperienze professionali, didattiche, formative e titoli peraltro, la ricorrente aveva indicato, nella domanda presentata, quale "numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo" per mero errore di digitazione diciotto in luogo di quello corretto di diciassette, avendo ricompreso negli stessi anche gli anni, sette, di servizio prestati, dal 2008 al 2015, presso scuola primaria parificata "Istituto Paritario MATER DEI" di Napoli (all. 5), tale servizio prestato in scuola "non statale" essendo stato anche già valutato nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Napoli, quindi da considerare ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo.

Come da comunicazione mail del Ministero che si deposita, "... la domanda di assegnazione ambito nazionale relativa all'Anno scolastico 2016/17 da Lei presentata ... è stata convalidata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di competenza ..." (all. 6)

4. Essendosi vista riconoscere dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli (all. 7), in relazione all'<Allegato D Tabella di Valutazione dei Titoli" al c.c.n.i. dell'8.4.2016, tuttavia, solo 30 punti base (in quanto, deve ritenersi, riconosciuti soli dieci anni di servizio pre-ruolo: tre punti per ogni anno), oltre 6 di punteggio per il ricongiungimento familiare (essendo la ricorrente coniugata, come da certificato di matrimonio che si produce sub all. 8, peraltro con il coniuge, sig Mario Iappelli affetto da sarcoidosi - certificazione all. 9), la stessa presentava, in data 29.6.2016 (all. 10) "Reclamo avverso valutazione della domanda di mobilità 2016/2017", con il quale, "...Presa visione della comunicazione del punteggio assegnato ... notificata alla scrivente in via telematica il 24/06/2016 ...", reclamava avverso il mancato riconoscimento "... del punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato nella scuola non statale...", come detto perdurato per sette anni in "... Scuola primaria paritaria che ha mantenuto lo Status di parificata (dopo l'anno scolastico 2007/2008)..."

5. Alcun riscontro aveva il predetto reclamo, mentre il successivo 27/7/2016 il MIUR dava corso all'assegnazione di sede in ambito nazionale e ciascun Ufficio scolastico periferico pubblicava il relativo Decreto con il Bollettino contenente i docenti assegnati al proprio territorio provinciale, con i relativi punteggi attribuiti (cfr: all. 11, Uff. Ambito ter. Bologna, pag. 24), così che alla ricorrente veniva comunicato a mezzo mail, in data 29.7.2016 (all. 12) "... per l'a.s. 2016/2017 ... il trasferimento presso: Emilia Romagna Ambito 0003, Tipologia di Posto: Comune ...".

6. La ricorrente, tuttavia, dall'esame dei prospetti relativi alla mobilità posta in essere, in particolare da quello relativo all'Ambito Lazio0001 (in atti all. 13), da lei indicato quale primo nell'ordine di preferenza subito dopo la Campania, aveva modo di riscontrare, peraltro con elencazione, per i soggetti interessati, già depurata delle precedenze previste dalla normativa

a) che con il punteggio di 30 riconosciuti + 12 (computati ex art. 485 l. 297/94) per la paritaria (non riconosciuti) + 6 per ricongiungimento, per un totale di 48 punti da riconoscerle effettivamente, si sarebbe utilmente collocata nella graduatoria in posizione tale da poter conseguire l'assegnazione all'ambito Lazio 0001, posto che, con maggiore anzianità anagrafica ("...L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica..", come da allegato 1 "Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo" al ccnl integrativo 8.4.2016, punto "Effettuazione della Fase C, ambiti nazionali"), avrebbe sopravanzato i soggetti di cui alla scheda di seguito trascritta con la lettera "a)", in numero di ben 72 che, con identico/minore punteggio ed anche minore età, hanno ottenuto il predetto ambito Lazio 0001;

b) pur a non voler considerare tale servizio pre-ruolo in scuola "non statale", anche se tanto si deduce solo per tuziorismo difensivo, sempre in relazione anche alla maggiore anzianità anagrafica, con il punteggio riconosciuto di 30 oltre i 6 per ricongiungimento familiare, in ogni caso avrebbe sopravanzato i soggetti di cui alla scheda di seguito trascritta con la lettera "b)", in numero di ben 50 che, con

identico/minore punteggio ed anche minore età, hanno ottenuto il predetto ambito Lazio 0001;

7. La ricorrente, nell'assoluta convinzione dell'errore commesso in suo danno dall'ormai "nefando" algoritmo ministeriale e confidando che l'evidenziazione dello stesso (sia quanto al profilo "a" che quanto al profilo "b") potesse essere più che sufficiente per risolvere la problematica insorta, con riconoscimento del buon diritto all'assegnazione quanto meno nell'ambito Lazio 0001 (ricomprensente la zona di Roma Termini, con possibilità di movimentazione quotidiana da casa a luogo di lavoro e viceversa), presentava la richiesta di conciliazione che si produce, nuovamente evidenziando l'erroneità, in ogni caso, della sua assegnazione all'ambito *EMILIA ROMAGNA 0003* (all. 14).

Neppure in sede di esame di tale richiesta (in data 30.8.2016), come da verbale che si produce (all.15) il Ministero provvedeva a riconoscere l'errore commesso, per cui anche tale strada si dimostrava vana, così come vano era risultato l'ulteriore reclamo proposto dalla ricorrente con atto del precedente 5 agosto, che pure si deposita (all. 16).

8. Deve anche dirsi, per completezza espositiva, che la ricorrente, che ha cercato in ogni modo di evitare il presente giudizio, ha inteso, anche, contestare il sostanziale trasferimento di sede sofferto, nei seguenti termini formali:
"La sottoscritta Troncone Maria, nata a Napoli il 23/04/1956 ed ivi residente in Via Francesco Cilea 102 C.F. TRNMRA56D63F839C docente di ruolo per la classe primaria con la presente richiamato il già espletato tentativo di conciliazione del 30/08/2016 che si allega, reitera, ai sensi e per gli effetti della Legge 183 del 2010, l'impugnativa avverso l'avvenuta assegnazione, di ufficio, alla sede di Emilia e Romagna Ambito 003, comunicata in data 29/07/2016 ed equivalente a trasferimento, in quanto priva di giuridica validità ed efficacia. In relazione al punteggio effettivamente spettante (anche in considerazione del pieno riconoscimento di tutti gli anni di servizio prestati presso l'Istituto Materdei), all'anzianità di servizio ed a quella anagrafica, pertanto, chiede l'assegnazione a sede più prossima alla residenza, conformemente alle preferenze per come tempestivamente indicate in precedenza, in tali termini reiterando l'offerta di prestazione. In mancanza di immediato riscontro sarà costretta ad adire l'autorità Giudiziaria per la tutela dei suoi diritti tutti. La presente vale anche agli effetti interruttivi della prescrizione del diritto fatto valere" (all. 17).

Anche tale atto, tuttavia, è rimasto privo di effetto pratico.

9. Non potendo, certo, permettersi il lusso (*absit iniuria verbis*) di perdere una stabile opportunità occupazionale, per di più raggiunta in età certo non più giovanile (la ricorrente ha compiuto i sessant'anni), quindi al solo fine di non rimanere priva di occupazione, la stessa non ha rifiutato di proseguire nel lavoro nell'Ambito Emilia Romagna 0003 per cui, quale docente di scuola primaria, ha preso servizio, l'1.9.2016, presso l'Istituto Comprensivo Centro Casalecchio, sede di lavoro alla quale è attualmente addetta.

La stessa, però, è stata costretta, dalla necessità di prestare assistenza al coniuge convivente, come detto colpito da sarcoidosi e necessitante di seguire specifico regime alimentare (che solo la compagna di una vita può essere in grado anche di imporre, oltre che di preparare pasti in termini necessariamente ipocalorici ed essere capace di farli consumare), a richiedere un periodo di aspettativa **non retribuita dal 5 settembre, che verrà a scadere il prossimo 28 ottobre** (all. 18).

Deve, peraltro, segnalarsi che, in conseguenza di tutto quanto occorso nel lavoro a partire dalla fine di giugno, per come qui sommariamente riepilogato, la ricorrente si trova in stato di notevole prostrazione, diagnosticato, come da certificazione che si produce, in "... *dist. ansiosp-depressivi reattivi ad una situazione di stress lavorativo* ..." (all. 19), ossessivamente essendo al centro dei suoi pensieri e discorsi, nei colloqui con familiari ed amici, il lamento per l'ingiustizia patita.

10. Tutto ciò pur essendo palese, già solo dall'esame della graduatoria quanto all'Ambito Lazio0001, che la ricorrente si è vista superare, nonostante il punteggio spettante effettivamente ed in ogni caso quanto meno quello di 30 + 6 pur riconosciute dal MIUR, da vari docenti con punteggio o pari al suo, ma di minore età, ovvero inferiore al suo, come da schede già richiamate, in dipendenza solo della violazione, da parte del Ministero, del principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, essendo intervenuta errata valutazione dei titoli della ricorrente rispetto ad altri insegnanti di scuola primaria su posto comune, operata nella delibazione dei trasferimenti, con una condotta che concreta evidente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, il cui rispetto è imposto dall'art. 97 della Costituzione, oltre che dell'art. 6 CCNL Mobilità scuola dell'8/4/2016, che disciplina le fasi dei trasferimenti e dei passaggi, così come dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e dello stesso D.P.R. n. 487/1994, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ...", laddove, all'art. 28 comma 1 disciplina le "Assunzioni in servizio", prevedendo che "Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata...", che denota la volontà, del legislatore, di vincolare a trasparenza, correttezza ed oggettività ogni procedura attinente il pubblico impiego.

Poste tali premesse in fatto, si osserva in

DIRITTO

A. IN VIA PRELIMINARE

A.1 Sulla giurisdizione del giudice del lavoro

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

L'oggetto della presente controversia riguarda, difatti, l'attribuzione della sede di servizio definitiva a seguito e successiva alla sottoscrizione del contratto di lavoro all'atto dell'assunzione, come si evince dallo stesso contratto all'uopo stipulato.

quindi, sostanzialmente, l'assegnazione del "posto di lavoro" (come, ordinariamente, avviene nel settore privato, che il datore di lavoro stabilisce con il lavoratore), dovendo anche considerarsi che il contratto sottoscritto dalla ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso richiamate già nella premessa, ossia l'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola.

Del resto, la Suprema Corte a S.U., con ordinanza n. 16756 del 23.7.2014, ha statuito che "...In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili...".

A.2 Sulla competenza territoriale

La stessa appartiene al Tribunale adito in quanto l'attuale ufficio di appartenenza della ricorrente è in Bologna (attuale sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo Centro Casalecchio), per cui opera la previsione dell'art. 413 c.p.c., come ritenuto dalla stessa Suprema Corte, Sez. Lav., con la decisione n. 21562 del 15.10.2007 laddove ha indicato che per "... ufficio al quale il dipendente è addetto deve intendersi la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni"; ciò al fine, come precisato già da Cass. sez. lav., n. 15344/04, di "... garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria".

B. SUL FUMUS BONI IURIS

I. In fatto sarà agevole per il Tribunale adito verificare la presenza, nelle graduatorie per effetto delle quali la ricorrente si è trovata catapultata in Emilia Romagna, di soggetti che, pur avendo un punteggio inferiore a quello della stessa, hanno ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria rientrante nell'Ambito LAZIO 0001, ovvero il primo di preferenza indicato dalla ricorrente, nella propria domanda, dopo la Regione Campania, che, se assegnato, come anticipato le avrebbe consentito (e consentirebbe) di coniugare, senza insormontabili difficoltà, esigenze lavorative ed esigenze familiari.

E detta disparità di trattamento è rilevabile non solo per il primo ambito di preferenza extra Campania indicato dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali successivi che si incontrano scorrendo l'ordine di preferenza prima di pervenire a quello erroneamente assegnato (come detto il n. 59), per cui risulta di immediata evidenza che, nella fattispecie in esame, l'amministrazione ha violato tanto il principio di parità di trattamento e buona amministrazione, quanto quello, generale ed inderogabile, dello scorrimento della graduatoria, basato sul punteggio attribuito nella fase del trasferimento, risultando così violato il principio concorsuale, che ha natura vincolante anche nella procedura di mobilità, che deve essere effettuata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono diversi principi e

requisiti, tra cui l'anzianità, i titoli, le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali vengono predeterminati specifici punteggi da attribuire.

Nel caso in esame si palesa il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati, nella domanda, dalla ricorrente per carenza istruttoria e per disparità di trattamento, con conseguente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A (art. 97 Cost), oltre che dell'art.1, co 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNI, mobilità scuola del 8.04.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, co.1, d.P.R: n. 487/1994, posto che l'amministrazione agente ha sostanzialmente operato come se tali disposizioni non esistessero ed un tale comportamento si appalesa illegittimo, nonché affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta; lesivo della dignità e della personalità del lavoratore; *contra legem* e destituito di qualsivoglia fondamento, fattuale e giuridico.

Tanto, si deduce, per diverse ragioni, posto che il provvedimento che ha condotto all'assegnazione alla ricorrente dell'ambito Emilia Romagna 0003 in luogo, quanto meno, di quello per Lazio 0001:

- 1) è privo di qualunque motivazione, con conseguente nullità dello stesso per violazione della normativa predetta e dell'art. 3 della L. 241/90;
- 2) è procedimentalmente viziato, con conseguente annullabilità dello stesso sempre per mancanza di motivazione, oltre che per eccesso di potere, per illogicità manifesta ed irragionevolezza, con riguardo ai tempi ed alle modalità della sua adozione;
- 3) essendo atto palesemente illegittimo, è *in re ipsa* lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, nonché direttamente dannoso della dignità e della personalità della stessa, come individuo e come lavoratrice.

L'esame del provvedimento di mobilità intervenuto, difatti, rende palese la mancanza dei presupposti fattuali e giuridici a fondamento dello stesso, oltre che di qualsivoglia concreta motivazione che ne legittimi l'emanazione e tanto sia sotto il profilo della correttezza giuridica sia della coerenza logico-formale, risultando privo delle argomentazioni del ragionamento decisorio indispensabili, in quanto volte alla valutazione degli interessi giuridicamente apprezzabili per l'adozione di tale atto lesivo della ricorrente.

Il provvedimento, a ben vedere, non solo non indica in alcun modo quale sia la ragione della destinazione ad una sede dalla ricorrente indicata solo dopo 58 ambiti precedenti, ma non indica, nemmeno *de relato*, la fattispecie normativamente prevista quale presupposto della stessa e meno che mai offre traccia di motivazione a sostanziare la decisione arbitrariamente adottata in violazione del vigente CCNL Scuola e del suddetto CCNI per irragionevolezza e illogicità manifesta nonché per palese discriminazione con gli altri docenti che, anche con minor punteggio, hanno ottenuto l'Ambito Lazio 0001 quanto meno spettante alla ricorrente, come ben evidenziato nella richiesta di conciliazione presentata e versata in atti.

La discriminazione perpetrata, quindi, è evidente se si considera che l'istante è risultata assegnataria di un ambito territoriale non richiesto tra i primi indicati in via preferenziale in domanda, che sono stati invece assegnati a docenti con punteggio inferiore, in violazione dell'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a. s. 2016/2017 sottoscritto in data 08.04.2016, ove prevede che: "La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza

è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza" e valutazione del punteggio attribuito secondo l'ALLEGATO 1 e D TABELLE di VALUTAZIONE DEI TITOLI.

Nella fattispecie, in particolare, alla ricorrente non è stato assegnato l'Ambito Lazio 0001 di cui all'ordine di preferenza indicato in domanda, invece assegnato a soggetti che venivano dopo di lei, per anzianità e/o punteggio, in violazione dell'art. 6 Fase C del ccnl integrativo dell'8.4.2016, tant'è che, con la pubblicizzazione dei tali movimenti in mobilità, la ricorrente si è vista inopinatamente e irragionevolmente, oltre che illegittimamente sopravanzare da altri anche aventi punteggio inferiore e quindi minor merito del suo, senza motivazione né logica alcuna.

L'esito della procedura di mobilità, per tutti i candidati che hanno partecipato alla stessa, è stato reso noto mediante comunicazioni di posta elettronica trasmesse dal Ministero a ciascun partecipante in data 29.7.2016 e mediante successiva pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero, del bollettino dei movimenti e l'esame di quelli che interessano la posizione della ricorrente rendono evidente come la stessa, pur senza considerare i soggetti aventi le precedenza previste, come già osservato in narrativa, sia trovata penalizzata rispetto a soggetti con punteggio anche inferiore al suo per cui l'ambito di attuale assegnazione è il risultato di una violazione delle norme di legge e degli accordi contrattuali, lesivo di ogni diritto fondamentale costituzionalmente e contrattualmente garantito alla stessa, che ha determinato e determina gravi e irreparabili danni non solo alla ricorrente, ma anche al suo nucleo familiare.

Deve anche osservarsi, incidentalmente, che la disposizione con la quale è stato assegnato alla ricorrente l'ambito Emilia Romagna 0003, adottata del tutto invalidamente dall'Amministrazione, non ha tenuto in alcun conto neppure gli atti prodotti dalla ricorrente prima dell'adozione definitiva del provvedimento e nemmeno ha accolto il tentativo di conciliazione, con conseguente ed autonoma annullabilità per vizio procedimentale.

Per i motivi sommariamente qui evidenziati, pertanto, tale provvedimento di assegnazione dell'Ambito Emilia Romagna 0003 è nullo per violazione e falsa applicazione della norma citata, nonché dell'art. 3 della L. 241/90, oltre che annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento, costituendo, in ogni caso, un gravissimo atto discriminatorio perpetrato in danno della ricorrente, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti, *in primis*, dell'art. 3 Cost.

Ritenere il contrario equivarrebbe a riconoscere che l'atto sia stato adottato in via pericolosamente automatica e, quindi, comunque in contrasto con l'art 3 Cost., che afferma il principio di uguaglianza nella sua massima estensione, correlato con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97, che istituisce anch'esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge, con un limite che è posto, come è evidente, a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui

osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale.

L'assenza di una valida base normativa, riscontrabile nel potere assunto dal MIUR relativamente alla mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione e lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, in quanto non siamo in presenza di adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni particolari, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà, per cui è tale disparità di trattamento che, se manca un punto di riferimento normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., in quanto consente all'autorità amministrativa – nella specie rappresentata dal MIUR– restrizioni diverse e variegate, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria.

Allo stato, per di più, neppure è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione dell'amministrazione, atteso che il provvedimento, non motivato, difetta di indicare il ragionamento logico giuridico che l'ha condotta a concludere per l'assegnazione alla ricorrente dell'Ambito concretamente assegnato, con un il trasferimento che si chiede di sospendere in via cautelare, per essere poi annullato in sede di trattazione del merito, sussistendo eccesso di potere, in quanto viziato da arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità ed incoerenza manifeste.

Non può tralasciarsi il rilievo, tra l'altro, che il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inalienabile (ex artt. 1, 2 e 4 Cost., ma vedi anche artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali ed in una tale ottica il diritto al lavoro non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si concreta, altresì, nel fare a-reddituale del prestatore e vi ricomprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni per la espressione e la realizzazione della personalità del lavoratore anche sul posto di lavoro.

Con riferimento ai presupposti per l'applicazione del provvedimento d'urgenza richiesto, pertanto, deve conclusivamente evidenziarsi che il *fumus boni iuris* è dato dall'esposizione dei fatti e dall'esame della normativa fin qui richiamata, in uno alla documentazione offerta, poiché ciò porta a ritenere la fondatezza, *prima facie*, del ricorso.

II. A quanto evidenziato non può non aggiungersi, seppur per accenni, le argomentazioni al riguardo dovendo essere approfondite in sede di merito, che, come sottolineato in premessa, non appaiono chiari, né trasparenti né l'algoritmo che è stato dichiarato essere stato applicato nelle operazioni di mobilità, né i relativi criteri adottati dal MIUR.

L'algoritmo applicato, come può dirsi noto, ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti e si è rilevato del tutto inattendibile, visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, effetto certo è stato quello dirompente sulla vita di tanti docenti e delle rispettive famiglie.

L'esistenza dell'errore nelle operazioni di mobilità è stato, del resto, palesato dalla stessa ammissione del Ministero che, come si apprende da notizie di stampa e di fonte sindacale, pur prendendo atto del mal funzionamento, si è rifiutato di effettuare *ex novo* le operazioni di mobilità, limitandosi ad un generico impegno a rivedere le singole posizioni dei docenti che avessero presentato istanza di conciliazione ex art. 17 co. 2 del CCNL, risultato inesistente nel caso della ricorrente.

Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che i bollettini di trasferimento pubblicati, così come gli atti agli stessi presupposti, violano fortemente il principio di trasparenza, di legalità e correttezza dell'azione amministrativa, sotteso alle norme di cui alla L. 241/1990, in quanto le carenze riscontrate nei provvedimenti afferenti la mobilità, circa l'incomprensibile funzionamento dell'Algoritmo, ovvero la mancata indicazione e pubblicazione del criterio utilizzato dall'Amministrazione per lo svolgimento della procedura di mobilità 2016/2017, nonché quant'altro fin qui evidenziato impedisce, oggettivamente, di comprendere ragioni, modalità e criteri che hanno determinato una mobilità, come nel caso di specie, sul 59° ambito indicato tra le preferenze in domanda e non su un ambito più vicino alla propria residenza, né consente il sindacato di legittimità, contrariamente a quanto disposto dall'art. 3, l. 241/90, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione, atteso che, all'osservanza dell'obbligo di motivazione, deve riconoscersi un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'ultima norma richiamata, rispetto al quale sorge, per gli interessati, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta.

Va, quindi, anche per tale via dichiarata l'illegittimità ed erroneità delle operazioni effettuate dal Ministero convenuto quanto all'assegnazione della sede nell'ambito delle procedure di mobilità relative all'anno scolastico 2016/2017 e tanto certamente per quanto attiene alla posizione della ricorrente, di tal che, all'annullamento e/o disapplicazione di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguente, deve seguire la condanna dell'Amministrazione resistente alla rivalutazione della posizione della stessa, anche tenendosi conto dell'esatto punteggio da riconoscerle per quanto anticipato e di seguito approfondito, ovvero, in ogni caso, del punteggio alla stessa riconosciuto in fase di mobilità (30 punti base e 6 per ricongiungimento familiare), così da consentirle di ottenere una sede che tenga conto dell'ordine di preferenze espresse, tenuto conto anche delle vacanze di posti residuati e delle operazioni di mobilità e comunque dei posti del potenziamento e dell'organico di fatto e di ogni altra ragione evidenziata.

Deve osservarsi, peraltro, già in questa sede, ma con riserva di maggiore approfondimento in sede ordinaria, che nell'ambito delle operazioni di mobilità si è verificata altra disparità di trattamento tra i docenti interessati e ciò a causa della distinzione per fasi effettuata in forza dell'articolo 1 comma 108 della legge 107/2015 e dell'ordinanza ministeriale 241 dell'8.04.2016, che non hanno tenuto per niente conto del reale punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio, stravolgendo radicalmente il previgente sistema di mobilità.

Non può non considerarsi, al riguardo, che l'art. 398 comma 1 della l. 297/94 non è per nulla derogato dalla l. n. 107/2015 e che, contrariamente a quanto previsto dall'O.M. 241/2016, lo stesso impone la natura provinciale dei ruoli del personale

docente, come conferma il successivo art. 399 che precisa, a riprova della natura provinciale dei ruoli, che "... I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici", ragion per cui, in ossequio alla normativa vigente, mai abrogata, i neo-immessi in ruolo, quale la ricorrente, non avrebbero dovuto essere trasferiti dalla provincia di immissione in ruolo prima del decorso di tre anni scolastici.

Al contrario, l'O.M. 241/2016, costringendo tutti i docenti neo-immessi in ruolo ad una mobilità nazionale, anche d'ufficio, ha costretto gli stessi a presentare la domanda di trasferimento, innescando un sistema complicatissimo di fasi e sotto-fasi dei trasferimenti a cui i docenti hanno partecipato a seconda del canale di reclutamento (GAE – graduatoria ad esaurimento o GM – graduatoria di merito da concorso 2012), ed in considerazione del periodo temporale in cui hanno ottenuto l'immissione in ruolo, che ha comportato un'inspiegabile, illegittima ed ingiustificata disparità di trattamento tra docenti, con particolare riferimento a coloro che sono stati assunti nella Fase C (come appunto la ricorrente), dando priorità agli assunti ante 2014/2015 sempre da GAE, che hanno potuto partecipare alla prima fase B1 dei trasferimenti con diritto ad ottenere anche la titolarità su scuola, contrariamente ai colleghi sempre assunti da GAE ma uno/due anni dopo, per cui si appalesano illegittime, stante la disparità di trattamento che hanno determinato, le norme sulla mobilità che hanno relegato gli assunti in fase C) alla sola mobilità a livello nazionale, pur prevedendo, l'art 1 comma 100 della l. 107/2015, scorrimento "di tutte le iscrizioni nelle graduatorie", ma poi "dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a)".

Orbene, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata e secondo il dettato normativo del comma 100, si sarebbe dovuto procedere all'assunzione scorrendo entrambe le graduatorie GM e GAE, e poi, solo a parità di punteggio, si sarebbero dovute applicare le preferenze previste dalla legge, ovvero la prevalenza degli iscritti in GM sugli iscritti in GAE, mentre una diversa interpretazione significherebbe applicare il criterio della c.d. collocazione in "CODA", riconosciuta incostituzionale dalla Consulta nella sentenza 41/2011, in quanto viola il fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione ed il merito.

Posto quanto sopra, è evidente che, laddove si interpretasse diversamente la L. 107/2015, con particolare riferimento all'art. 1 comma 100 e 108, si porrebbe un problema di legittimità costituzionale della norma suddetta e dei provvedimenti collegati, tra cui il D.M. 241/2016 sulla mobilità, per violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione, con violazione dell'art. 51, comma 1 cost., che sancisce il principio di accesso ai pubblici uffici ai più meritevoli, nonché dell'art. 97 cost. che impone che l'attività della pubblica amministrazione sia improntata a criteri di imparzialità, correttezza e buon andamento.

Le diverse fasi della mobilità, difatti, hanno sostanzialmente sovvertito l'ordine di merito che regola le graduatorie finalizzate ai movimenti per mobilità, con la conseguenza che hanno ottenuto l'assegnazione di Ambito "preferito" insegnanti con punteggi inferiori a scapito di quelli con punteggi maggiori, come avvenuto per la ricorrente, con palese violazione del principio di cui all'art. 97 Cost. e l'iniustizia del sistema adottato ha determinato un effetto paradossale e devastante, per cui insegnanti in avanzata età e con una famiglia alle spalle ormai radicata nella propria provincia o regione di residenza (come la ricorrente), sono stati costretti a trasferirsi

in altra regione, sacrificando e disgregando le loro famiglie ed il mondo degli affetti e del sociale vissuto.

Sul punto, del resto, una valutazione negativa è stata già espressa dal TAR del Lazio, che ha sospeso interinalmente l'ordinanza ministeriale n. 241/2016 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, nella parte in cui prevede deroghe e posizioni di privilegio e precedenza con disparità di trattamento, in attesa della decisione sul merito della causa (all. 21), posto che i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107, FASE C, avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle sedi secondo l'unico criterio del punteggio, non comprendendosi, altrimenti, perché docenti con parità di titoli, provenienti da graduatorie differenti ma comunque equivalenti, dovrebbero essere preferiti, senza ragione apparente, nella scelta della sede, dovendo ritenersi che tanto i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012, quanto quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta immessi in ruolo, debbono avere il diritto di essere trattati in modo equo e secondo giustizia anche nell'assegnazione della sede, mentre il MIUR, con il proprio comportamento, ha creato fasce di docenti preferendone alcuni rispetto ad altri e ciò non rispecchia nemmeno i principi di buon andamento dell'Amministrazione allorché, in tal guisa, è facile incorrere in arbitrii ed abusi, che, come dimostra la fattispecie in esame, si sono puntualmente verificati.

III. Un ultimo rilievo, per le finalità della presente procedura cautelare senza abusarsi troppo della pazienza del Tribunale, peraltro, non può non riguardare il mancato riconoscimento, alla ricorrente, del punteggio ulteriore per i sette anni di insegnamento nella scuola parificata "Istituto Paritario MATER DEI" di Napoli.

Tanto avrebbe determinato una migliore collocazione in graduatoria, anche se sempre per l'Ambito Lazio 0001, dal quale la ricorrente risulta stata pretermessa rispetto ai soggetti di cui all'allegato elenco "a)".

Sul punto appare opportuno riportare, per la completezza dell'analisi e la persuasività delle argomentazioni, proprio in tema di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso scuola paritaria, quanto osservato dal Tribunale di Napoli in una recente ordinanza cautelare, ossia che "... ritiene il giudice che illegittimamente non sia stato attribuito al ricorrente il punteggio derivante dal servizio prestato presso il citato Istituto paritario

L'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), stabilisce che: "i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali ... la suddetta opzione per il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente, atteso che, subito dopo l'approvazione della legge n. 62 del 10/3/2000 ("Norme per la parità scolastica"), l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 3/7/2001 (conv. in L. 333/01) ha disposto che: "i servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali..."

In applicazione delle suddette norme di legge, anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado...

Il ricorrente, grazie allo scorrimento della graduatoria ed esaurimento in cui si trovava inserito, è stato immesso in ruolo con decorrenza nella c.d. Fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/15, quale docente a tempo indeterminato di scuola statale. L'art. 1, comma 108, della L. 107/15 prevede che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C del piano straordinario di cui alla legge medesima ottengono la sede definitiva mediante una procedura di mobilità estesa a tutto il territorio nazionale... A disciplinare la suddetta procedura di mobilità nazionale è intervenuto il "CCNI PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE" siglato in data 8/4/2016, che, in particolare, all'art. 6 "FASE C", così recita: "Gli assunti nell'a.S. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza" (doc. 13); al fine di stilare la relativa graduatoria per la mobilità e individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, al suddetto CCNI dell'8/4/16 è stata allegata la "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE" che al punto I ("Anzianità di servizio"), lett. B) prevede "per ogni anno di servizio pre-ruolo" l'attribuzione di "Punti 3". Tuttavia, in seno alle "NOTE COMUNI" (cfr. doc. 13 pag. 71) - riportate in calce alla suddetta tabella di CCNI, è stato disposto che: "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera

Tale ultima previsione contrasta con le disposizioni di legge menzionate. Pertanto, ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ult. Cpv ("Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e comma 3 quinquies ("Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile") del d.leg. 165/01, detta disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" deve essere disapplicata..." (cfr.: ordinanza ex art. 700 cpc all.)

A tanto può solo aggiungersi che l'art. 485 della l. 297/94 dispone che "...1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente
... 3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate...
... 6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purchè prestati ... con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo."

Appare evidente, quindi, per le medesime ragioni poste a base della trascritta ordinanza cautelare del Giudice del Lavoro di Napoli, che alla ricorrente andassero riconosciuti gli ulteriori sette anni di insegnamento in scuola paritaria ai fini dell'anzianità di servizio, con le relative conseguenze in termini di collocazione in graduatoria, posto che, fermo restando l'ambito di assegnazione a Lazio 0001 anche a in dipendenza di tale riconoscimento, la stessa, con un punteggio di 48 per come in precedenza computato, sopravanzerebbe le settantadue unità che tale Ambito hanno ottenuto a suo discapito, come da scheda che segue.

C. PERICULUM IN MORA

Nel concreto il motivo dell'urgenza deriva dalla necessità di conseguire un provvedimento in tempi brevi di modo da evitare l'ingiusto, grave ed irreparabile pregiudizio che si ripercuote sulla vita personale, economica e familiare della ricorrente.

Il pregiudizio grave ed irreparabile, che consegue all'operatività del provvedimento impugnato, consiste nella impossibilità, per la ricorrente, di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo di residenza abituale della sua famiglia, da cui discende altresì il grave pregiudizio morale, professionale, di immagine, esistenziale, da impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di maggiore capacità nel proprio contesto ambientale.

Nel caso di specie, tali pregiudizi, per caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro, frustrano ogni diritto della ricorrente, nonché le sue ragionevoli aspettative di gratificazione professionale e personale, risultando l'atto che ha determinato la destinazione della ricorrente all'Ambito Emilia Romagna 0003 illegittima sotto più profili, nonché lesiva della dignità e della personalità della stessa, tanto come individuo che come lavoratrice.

La ricorrente vedeva la stabilizzazione del lavoro in luogo più prossimo alla residenza come strumento per il suo inserimento a pieno titolo nella società, per far valere la propria professionalità ed esperienza nell'attività cui sapeva di potersi dedicare in autonomia assoluta, ossia l'insegnamento, ove si consideri che il lavoro è pur sempre motivo di autostima e di prestigio anche agli occhi degli altri.

Il provvedimento in commento, nullo ed annullabile, ha privato, direttamente ed in concreto, la ricorrente di ogni diritto, interesse ed aspettativa riconosciuti meritevoli di tutela dal nostro ordinamento giuridico ed ha vanificato ogni legittima aspettativa di tutela dal nostro ordinamento giuridico ed ha vanificato ogni legittima aspettativa ed ogni diritto della stessa, incidendo negativamente sulla sua sfera soggettiva, alterandone l'equilibrio psicofisico e ledendo gli interessi familiari e relazionali, connessi al rapporto di lavoro e non solo, per cui la frustrazione derivante da tale atto illegittimo ha inciso ed incide, giorno per giorno e momento per momento, negativamente, anche sulla sfera privata della ricorrente, pervasa da un profondo stato di tristezza e scoramento morale, tanto che i problemi lavorativi sono diventati, come anticipato, il principale se non unico argomento di conversazione in famiglia, con gli amici e nel sociale allargato; totalizzano ogni pensiero della ricorrente, che vede venire meno ogni motivo di autostima.

Poiché il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1 e 2 Cost.), in

quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali, questo va tutelato immediatamente, in quanto il pericolo del ritardo nell'attuazione della tutela per via ordinaria, determina pregiudizi gravi ed irreparabili per il lavoratore, non potendosi tralasciare la considerazione della grave ed irreparabile lesione della dignità della ricorrente per violazione del diritto/principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., in seguito all'adozione di un provvedimento anche oggettivamente discriminatorio, quale quello qui contestato.

Come rappresentato, peraltro, la ricorrente è stata costretta, dalla necessità di prestare assistenza al coniuge affetto da sarcoidosi e, quindi, di essere presente in casa per consentirgli di seguire appropriato regime alimentare, a richiedere un periodo di aspettativa non retribuita e privo di contribuzione, in corso, mentre la sua condizione psico-fisica è in costante deterioramento per il peso, psicologico, che si riflette sulle complessive modalità di vita, del provvedimento di dislocazione a tanta distanza dalla residenza e di tanto è prova la certificazione medica che si produce.

Nonostante la gravità delle conseguenze familiari, poi, non possono tralasciarsi le stesse difficoltà economiche derivanti dall'assegnazione di una tale sede, dovendo la ricorrente provvedere alla propria sistemazione.

A tutto ciò aggiungasi il rilievo che, nel caso di specie, l'urgenza è data anche dalla considerazione che solo per quest'anno è prevista la mobilità straordinaria (da ambito territoriale ad ambito territoriale) anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inclusi nelle GAE nelle cd. fasi B e C, posto che, con la l. 107/15 ed il conseguente piano straordinario di assunzioni, il legislatore ha inteso coprire tutti i posti disponibili, di tale che, per il futuro, risulterà impossibile ottenere il trasferimento, nella sede spettante, per oltre un triennio.

Superfluo appare, quindi, richiamare in questa sede quell'orientamento giurisprudenziale per il quale il procedimento d'urgenza appare attivabile ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica, ossia laddove sia lesa "... *il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa*" (cfr. tra molte, Cass. lav. n. 14443/00, in Lav. prev. oggi 2000, 2287), posto che, a seguito del provvedimento, oggi impugnato, deriva per l'odierna ricorrente l'impossibilità di essere utilizzata nella sede spettante per l'anno scolastico appena iniziato.

Sempre ai fini del riconoscimento dell'esistenza del *periculum in mora*, si evidenzia, inoltre, che, tenuto conto delle spese di viaggio, vitto ed alloggio che l'istante si troverebbe a sostenere a causa dell'illegittimo trasferimento di sede di lavoro a tanta distanza dalla residenza, con la modesta retribuzione da docente di scuola primaria, una delle più basse d'Europa, avrebbe condizioni di vita ai limiti della tollerabilità.

Gli atti del MIUR pertanto sono palesemente illegittimi e irragionevolmente adottati in violazione di legge, perché assunti in contrasto con la norma di rango primario, oltre che con i doveri di correttezza e buona fede e in spregio ai principi di imparzialità, libertà, trasparenza e buon andamento di cui agli artt. 3, 4 e 97 Cost,

precludendo alla ricorrente, destinata a tanta distanza dalla residenza, di poter vivere dignitosamente.

Quindi tali atti sono nulli, perché emessi con violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché con eccesso e sviamento di potere e in spregio ai principi di uguaglianza e non discriminazione oltre che di imparzialità, trasparenza e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost. ove si consideri adeguatamente che la mobilità, per come adottata quanto alla ricorrente, ha determinato una disparità di trattamento tra soggetti che versano nelle medesime condizioni, posto che ogni atto che deroga *in peius* la normativa che disciplina i movimenti dei docenti crea una ingiustificata discriminazione, e tanto è sufficiente per la sua disapplicazione.

Si è in presenza, difatti, di ragioni coinvolgenti la stessa possibilità di condurre quell'esistenza *libera e dignitosa* di cui parla la nostra Carta Costituzionale, per cui, nel tempo necessario a far valere i suoi diritti in via ordinaria, la predetta situazione risulterebbe gravemente compromessa: da ciò il rilievo che il danno, irreparabile, che giustifica il ricorso alla procedura cautelare sia, qui, *in re ipsa*.

Vengono in rilievo, quindi, diritti della stessa personalità che necessitano di un immediato provvedimento ripristinatorio, potendo altrimenti risultare la decisione di merito *inutiliter data*, per cui ben potrebbe omettersi la considerazione dottrinale per la quale l'irreparabilità ricorre "...tutte le volte che la reintegrazione per equivalente, ancorché configurabile, non vale in concreto ad attuare integralmente il diritto dedotto in giudizio, ossia tutte le volte che si verifica uno scarto tra la soddisfazione integrale cui l'attuazione della sentenza di merito avrebbe dato luogo ed i provvedimenti eteronomi..." (così Andrioli, Commento al codice di procedura civile, IV, pag. 251 e ss.).

In ordine all'ammissibilità della presente azione cautelare, peraltro, appare opportuno precisare, pur potendosi tanto chiaramente desumere dalle considerazioni tutte fin qui svolte, che con l'instaurando giudizio di merito la ricorrente intenderà veder accertata e dichiarata tanto l'invalidità del provvedimento che ha disposto la sua assegnazione all'attuale sede di servizio che il suo diritto all'assegnazione di sede effettivamente corrispondente a quella di spettanza sulla base di corretta applicazione della normativa qui richiamata, con accertamento e condanna del MIUR al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti in conseguenza della condotta *contra jus* del Ministero, con gli accessori di legge, danno che verrà quantificato in sede ordinaria.

Rispetto a tali domande, pertanto, la presente richiesta cautelare costituisce anticipazione della decisione di merito, in funzione della salvaguardia dei diritti lesi per il tempo necessario a conseguire accertamento in sede ordinaria.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Qualora il Tribunale adito ritenga sussistere i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione sul sito internet dedicato dal MIUR stante l'impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria

Tanto premesso

Progressivo	Regione	Provincia	Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data nascita	Prov. nascita	Puntaggio	Falso	Sped. arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Tipo Posto	Descrizione Tipo Posto
1	Lazio	Roma	RCRNN767C53C034U	ARCIERO	ANTONIETTA	13/03/1967	FR	48	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
2	Lazio	Roma	RCLNMR70L56B916L	ARCELLA	ANNA MARIA CARMELA	16/07/1970	CE	48	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
3	Lazio	Roma	PRFGNN79S70D708B	PURIFICATO	GIOVANNA	30/11/1979	LT	48	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
4	Lazio	Roma	RSSMRA74E64F112K	RUSSO	MARIA	24/05/1974	RC	47	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
5	Lazio	Roma	LNGRSO63B48F352I	LUONGO	ROSA	08/02/1963	CE	45	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
6	Lazio	Roma	DMIGLN63T5E906I	DI MAIO	GIULIANA	11/12/1963	NA	45	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
7	Lazio	Roma	CMBMLT67P65C352L	C/AMBRONE	MARIA LETTERINA	25/09/1967	CZ	45	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
8	Lazio	Roma	MRLMNG78M55D708V	MEROLI	MARIANGELA	15/08/1978	LT	45	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
9	Lazio	Roma	NLNLDN67H60G623K	ANTENUCCI	ILDEANA	20/06/1967	PZ	44	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
10	Lazio	Roma	CNTFNC66B59D708P	CONTE	FRANCESCA	19/02/1966	LT	43	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
11	Lazio	Roma	RNDGTT51R57I892W	RENDINARO	GIUDITTA	17/10/1951	LT	42	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
12	Lazio	Roma	DNLFLB161C69G023A	D'ANIELLO	FABIOLA	29/03/1961	SA	42	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
13	Lazio	Roma	DSRMNT63S69B362E	MANZI	MARIA ANTONIETTA	29/11/1963	CE	42	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
14	Lazio	Roma	MNZLMP67P63F839C	MANZI	OLIMPIA	23/09/1967	NA	42	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
15	Lazio	Roma	PRRCML61H51A552Q	PIRROTTA	CARMELA	11/06/1961	RC	41	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
16	Lazio	Roma	BRGNNT62E49L083G	BORAGINE	ANTONIETTA	09/05/1962	CE	40	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
17	Lazio	Roma	GRNCMB66A71F839U	GRANIERO	COLOMBA	31/01/1966	NA	39	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
18	Lazio	Roma	PTRMDL78B56B715H	PETRELLA	MADDALENA	16/02/1978	CE	39	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
19	Lazio	Roma	DLTGNNT4C50F799Z	D'ALTERIO	GIOVANNA	10/03/1974	NA	38	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
20	Lazio	Roma	PCCLCU76P67F912X	PICCINO	LUCIA	27/09/1976	SA	38	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
21	Lazio	Roma	RZZMRS59E64D960P	RIZZO	MARIA ROSA	24/05/1959	CL	37	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
22	Lazio	Roma	DNRSO73A45D8100	DIANA	ROSA	05/01/1973	FR	37	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
23	Lazio	Roma	VLAACNZ66S88C352Q	VALEO	CINZIA	28/11/1966	CZ	36	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
24	Lazio	Roma	DLGLDE69S48F839G	DEL GROSSO	ELDA	08/11/1969	NA	36	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
25	Lazio	Roma	PRGMCL73H51F839X	PERUGGINI	MARCELLA	11/06/1973	NA	36	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
26	Lazio	Roma	TRRCS75M66A6380	TORRE	CRISTINA ROSA	26/08/1975	ME	36	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
27	Lazio	Roma	DLNCR71L67F839U	DELLA CORTE	ANNA CARMELA	27/07/1971	NA	34	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
28	Lazio	Roma	CCCRMN70E69F839F	CACCIAPUOTI	ERMINIA	29/05/1970	NA	34	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
29	Lazio	Roma	SVRGRZ71T51F839J	SEVERINI	GRAZIA	11/12/1971	NA	30	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
30	Lazio	Roma	GSSVNT76B45H501J	GEISSA	VALENTINA DAMIANA	05/02/1976	RM	30	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
31	Lazio	Roma	PRRRT80P43H501W	PERA	ROBERTA	03/09/1980	RM	28	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
32	Lazio	Roma	BLLLL63C60H501N	BILLI	LUCILLA	20/03/1963	RM	27	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
33	Lazio	Roma	MRERSO68B48E283B	MEREU	ROSA	08/02/1968	NU	27	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
34	Lazio	Roma	BRKSKC70A43G838Z	BARIS	KATIUSCIA	03/01/1970	FR	27	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
35	Lazio	Roma	FRRH74S60C352M	FERRAGINA	RACHELE	22/12/1977	CZ	26	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
36	Lazio	Roma	NNNTRS77T62F799R	IANNONE	TERESA	20/11/1974	FR	26	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
37	Lazio	Roma	FRMNM76C42L259T	FORMISANO	ANNAMARIA	02/03/1976	NA	25	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
38	Lazio	Roma	RRGLTZ68A69F839H	IRREGOLARE	LETIZIA	29/01/1968	NA	24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
39	Lazio	Roma	CRNNFR69D46F839B	CARANDENTE	ANNA FRANCA	06/04/1969	NA	24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
40	Lazio	Roma	DLICST69T44H501W	DELL'ORCO	CRISTINA	04/12/1969	RM	24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
41	Lazio	Roma	FBZLSU74L54B715V	FABOZZO	LUISA	14/07/1974	CE	24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
42	Lazio	Roma	PRTL75H58L259A	PORTANOVA	LUISA	18/06/1975	NA	24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
43	Lazio	Roma	SNSCLD79T53H703Z	SANSIVIERO	CLAUDIA	13/12/1979	SA	24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
44	Lazio	Roma	FNCLBT65T58C352X	FACCIOLO	ELISABETTA	18/12/1965	CZ	23	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
45	Lazio	Roma	MLNMHL70S63H501V	MILANI	MICHELA	23/11/1970	RM	23	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
46	Lazio	Roma	LMAGNN71C71D423D	LAMIA	GIOVANNA	31/03/1971	TP	23	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
47	Lazio	Roma	DRNFP63S53Z1330	DI RIENZO	FILIPPA	13/11/1963	TP	22	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
48	Lazio	Roma	CHRDLN58R53B581Z	CHIERCHIELLO	ADELINA	13/10/1958	CE	21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
49	Lazio	Roma	PCCNLT62T48I234V	PICCIRILLO	NICOLETTA	08/12/1962	CE	21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE

50	Lazio	Roma	RFNMGR66H63L219K	OROFINO	MARIA GRAZIA	29/06/1966	TO	21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
51	Lazio	Roma	RMNCC770L511262M	ROMANO	CONCETTA	11/07/1970	NA	21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
52	Lazio	Roma	PZZNNA70T48F839E	PEZZELLA	ANNA	08/12/1970	NA	21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
53	Lazio	Roma	PCNDLA71P48F839U	PACENZA	ADELE	08/09/1971	NA	21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
54	Lazio	Roma	GRRSMN72H59H501P	GUERRIERI	SIMONA	19/06/1972	RM	21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
55	Lazio	Roma	LRNDNC63P51L452S	LORENZO	DOMENICA	11/09/1963	VV	20	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
56	Lazio	Roma	NGLPLA69H54I293D	ANGELINO	PAOLA	14/06/1969	NA	18	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
57	Lazio	Roma	GRRCC776849H163E	GUERRIERI	CONCETTA	09/02/1976	RG	17	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
58	Lazio	Roma	MCRPQL71R44C034K	MACARI	PASQUALINA	04/10/1971	FR	15	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
59	Lazio	Roma	ZPPRSR78C62G674J	ZEPPETELLI	ROSARIA	22/03/1978	TO	15	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
60	Lazio	Roma	LBDMRT78P70G791P	LOBAUDO	MARTA	30/09/1978	RC	15	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
61	Lazio	Roma	DLCMNN62S54F839D	DEL CORE	MARIANNA	14/11/1962	NA	13	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
62	Lazio	Roma	CLLLSU54A60F224F	CULLA	LUISA	20/01/1954	LT	12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
63	Lazio	Roma	LMPDNC58L44H224B	ALAMPI	DOMENICA	04/07/1958	RC	12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
64	Lazio	Roma	TMMMRA63H65I533T	TOMMASO	MARIA	25/06/1963	AG	12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
65	Lazio	Roma	NSDLCU65P54F537A	NUSDEO	LUCIA	14/09/1965	VV	12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
66	Lazio	Roma	FRNLVR65T47H971W	FRANZONI	ELVIRA	07/12/1965	CS	12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
67	Lazio	Roma	MZZTRS66E55H501X	MAZZARELLA	TERESA	15/05/1966	RM	12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
68	Lazio	Roma	BTTSVN55C45B315G	BATTAGLIA	SALVINA	05/03/1955	PA	9	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
69	Lazio	Roma	GRGMCR72A59H394D	GORGA	MARIA CARMELA	19/01/1972	SA	3	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
70	Lazio	Roma	SFRVNT77M45H501I	SFREZZICHINI	VALENTINA	05/08/1977	RM	3	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
71	Lazio	Roma	TRNNN73E70D423Z	FRANCHIDA	ANTONINA	30/05/1973	TP	0	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
72	Lazio	Roma	VRQPRZ87I62F839Y	VARQUEZ	PATRIZIA	22/12/1987	NA	0	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE

Progressivo	Regione	Provincia	Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data nascita	Stato nascita	Stato arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Tipo Posto	Descrizione Tipo Posto
1	Lazio	Roma	VLACNZ66S68C352Q	VALEO	GINZIA	28/11/1966	CZ	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
2	Lazio	Roma	DLGLDE69S48F839G	DEL GROSSO	ELDA	08/11/1969	NA	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
3	Lazio	Roma	PRGMCL73H51F839X	PERUGGINI	MARCELLA	11/06/1973	NA	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
4	Lazio	Roma	TRRCST75M68A6380	TORRE	CRISTINA ROSA	26/08/1975	ME	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
5	Lazio	Roma	DLLNCR71L67F839U	DELLA CORTE	ANNA CARMELA	27/07/1971	NA	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
6	Lazio	Roma	CCCRMN70E69F839F	CACCIAPUOTTI	ERMINIA	29/05/1970	NA	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
7	Lazio	Roma	SVRGRZ71T51F839J	SEVERINI	GRAZIA	11/12/1971	NA	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
8	Lazio	Roma	GSSVNT76B45H501J	GEISSA	VALENTINA DAMIANI	05/02/1976	RM	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
9	Lazio	Roma	PRRRT80P43H501W	PERA	ROBERTA	03/09/1980	RM	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
10	Lazio	Roma	BLLLL63C60H501N	BILLI	LUCILLA	20/03/1963	RM	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
11	Lazio	Roma	MRRSO68B48E283B	MEREU	ROSA	08/02/1968	NU	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
12	Lazio	Roma	BRSSKCT70A43G838Z	BARIS	KATIUSCIA	03/01/1970	FR	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
13	Lazio	Roma	FRRRLH74S60C352M	FERRAGINA	RACHELE	20/11/1974	CZ	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
14	Lazio	Roma	NNNTRS77T62F799R	IANNONE	TERESA	22/12/1977	NA	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
15	Lazio	Roma	FRMNM76C42L259T	FORMISANO	ANNAMARIA	02/03/1976	NA	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
16	Lazio	Roma	RRGLTZ68A69F839H	IRREGOLARE	LETIZIA	29/01/1968	NA	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
17	Lazio	Roma	CRNNFR69D46F839B	CARANDEnte	ANNA FRANCA	06/04/1969	NA	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
18	Lazio	Roma	DLLCST69T44H501W	DELL'ORCO	CRISTINA	04/12/1969	RM	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
19	Lazio	Roma	FBZLSU74L54B715V	FABOZZO	LUISA	14/07/1974	CE	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
20	Lazio	Roma	PRTLSU75H58L258A	PORTANOVA	LUISA	18/06/1975	NA	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
21	Lazio	Roma	SNSCLD79T53H703Z	SANSIVIERO	CLAUDIA	13/12/1979	SA	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
22	Lazio	Roma	FCCLBT65T58C352X	FACCIOLO	ELISABETTA	18/12/1965	CZ	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
23	Lazio	Roma	MLNMHL70S63H501V	MILANI	MICHELIA	23/11/1970	RM	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
24	Lazio	Roma	LMAGNN71C71D423D	LAMIA	GIOVANNA	31/03/1971	TP	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
25	Lazio	Roma	DRNFPP63S53Z133O	DI RIENZO	FILIPPA	13/11/1963	CE	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
26	Lazio	Roma	CHRDNL58R53B581Z	CHIERCHIELLO	ADELINA	13/10/1958	CE	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
27	Lazio	Roma	PCCNLT62T481234V	PICCIRILLO	NICOLETTA	08/12/1962	CE	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
28	Lazio	Roma	RFNMG66H63L219K	OROFINO	MARIA GRAZIA	23/06/1966	TO	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
29	Lazio	Roma	RMNCC770L511262M	ROMANO	CONCETTA	11/07/1970	NA	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
30	Lazio	Roma	PZZNNA70T48F839E	PEZZELLA	ANNA	08/12/1970	NA	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
31	Lazio	Roma	PCNDLA71P48F839U	PACENZA	ADELE	08/09/1971	NA	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
32	Lazio	Roma	GRRSMN72H59H501P	GUERRIERI	SIMONA	19/06/1972	RM	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
33	Lazio	Roma	LRNDNC63P51L452S	LORENZO	DOMENICA	11/09/1963	VV	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
34	Lazio	Roma	NGPLA69H54I293D	ANGELINO	PAOLA	14/06/1969	NA	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
35	Lazio	Roma	GRRCC776B49H163E	GUERRIERI	CONCETTA	09/02/1976	RG	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
36	Lazio	Roma	MCRPQL71R44C034K	MACARI	PASQUALINA	04/10/1971	FR	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
37	Lazio	Roma	ZPPRSR78C62G674J	ZEPPATELLI	ROSARIA	22/03/1978	TO	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
38	Lazio	Roma	LBDMRT78P70G791P	LOBAUDO	MARTA	30/09/1978	RC	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
39	Lazio	Roma	DLCMNN62S54F839D	DEL CORE	MARIANNA	14/11/1962	NA	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
40	Lazio	Roma	CLLLSU54A60F224F	CULLA	LUISA	20/01/1954	LT	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
41	Lazio	Roma	LMPDNC58L44H224B	ALAMPI	DOMENICA	04/07/1958	RC	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
42	Lazio	Roma	TMMMRA63H65I533T	TOMMASO	MARIA	25/06/1963	AG	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
43	Lazio	Roma	NSDLCU65P54F537A	NUSDEO	LUCIA	14/09/1965	VV	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
44	Lazio	Roma	FRNLVR65T47H971W	FRANZONI	ELVIRA	07/12/1965	CS	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
45	Lazio	Roma	MZZTRS66E55H501X	MAZZARELLA	TERESA	15/05/1966	RM	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
46	Lazio	Roma	BTTSVN55C45B315G	BATTAGLIA	SALVINA	05/03/1955	PA	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
47	Lazio	Roma	GRGMCR72A59H394D	GORGA	MARIA CARMELA	19/01/1972	SA	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
48	Lazio	Roma	SFRVNT77M45H501I	SFREZZICHINI	VALENTINA	05/08/1977	RM	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
49	Lazio	Roma	TRNNNN73E70D423Z	TRANCHIDA	ANTONINA	30/05/1973	TP	LAZ00000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE

5

50 Lazio

Roma

VRQPRZ87T62F839Y

VARQUEZ

PATRIZIA

22/12/1987

NA

0 C

LAZ0000001

LAZIO AMBITO 0001 AN

COMUNE

SI CHIEDE

che l'adito Tribunale di Bologna in funzione del Giudice del Lavoro, visto l'art. 700 c.p.c., previa concessione del decreto *inaudita altera parte* in considerazione della prossima scadenza del periodo di aspettativa, ovvero, in subordine, mediante ordinanza con audizione delle parti, ritenuta allo stato la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, voglia, così provvedere ;:

a) ordinare al Ministero resistente di riconsiderare la posizione della ricorrente, sulla base degli stessi criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, in virtù della normativa illustrata, con conferma della ricorrente presso la sede di nomina all'atto dell'immissione in ruolo e comunque utilizzazione della stessa presso la provincia di immissione in ruolo (Napoli) nelle more della predetta verifica, così come previsto per il personale in soprannumero e successiva assegnazione di una sede di servizio, individuata in osservanza dei predetti criteri, in un ambito della provincia di Napoli, ovvero, in subordine, della regione Campania o delle regioni limitrofe, ovvero in uno degli ambiti risultanti dalla domanda e comunque nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata dalla ricorrente;

b) in ogni caso ed in mancanza del provvedimento richiesto "sub a)" quanto meno sospendere l'efficacia e/o dichiarare l'illegittimità della nota del 27 luglio 2016 della DG Personale della scuola, e di tutti gli atti propedeutici, conseguenti e collegati ed in ogni caso del trasferimento e/o assegnazione della ricorrente all'ambito EMILIA ROMAGNA 0003 in luogo dell'Ambito territoriale LAZIO 0001, come alla stessa spettante, ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, per i motivi di cui alla premessa del presente atto e perché non conformi gli atti ministeriali intervenuti in merito alla normativa di settore, al criterio di vicinorietà ed al punteggio conseguito dalla ricorrente; e di conseguenza annullare e/o disapplicare i predetti atti e tutti quelli successivi e/o collegati e/o connessi;

c) per l'effetto di quanto "sub b)" accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere quanto meno l'assegnazione alla sede Ambito Lazio 0001 ovvero, in subordine, ad altro ambito ricompreso nelle preferenze espresse in domanda prima di quella assegnata e, per l'effetto condannare le amministrazioni convenute ciascuna per il proprio ambito di competenza, in persona dei legali rappresentanti in carica, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire alla ricorrente di ottenere l'assegnazione sul posto e sul comune o ambito spettante, per come in ricorso indicato;

d) conseguentemente a quanto "sub c)" ordinare all'amministrazione scolastica competente di assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi nell'Ambito territoriale Lazio 0001 ovvero, in via gradata, ad altro degli Ambiti territoriali di cui alla domanda ed alle preferenze espresse, secondo l'ordine indicato ed in considerazione del punteggio di titolarità;

e) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione ad evitare il protrarsi della denunciata condotta lesiva posta in essere dal Ministero resistente.

f) Con vittoria di spese e compenso professionale, maggiorato del rimborso forfetario del 15 %, oltre a CPA ed IVA per legge

In via istruttoria occorrendo, si chiede voglia l'adito Giudice del Lavoro ordinare al MIUR convenuto ex art. 210 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di esibizione all

p.a. ex art. 213 cpc) di produrre in giudizio il c.d. Algoritmo ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede Ambito Emilia Romagna 0003 e per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari e/o inferiore punteggio nell'ambito territoriale Lazio 0001, nonché tutte le determinazioni in ordine all'assegnazione della ricorrente alla sede di attuale adibizione

Con riserva di articolare ogni ulteriore richiesta istruttoria che dovesse rendersi necessaria a seguito della costituzione in giudizio di controparte.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) copia titolo di studio;
- 2) copia contratto di lavoro ed assegnazione sede;
- 3) copia ccnl scuola 2006/2009 e ccnl integrativo 8.4.2016 (su CD);
- 4) copia domanda di mobilità;
- 5) copia stato di servizio scuola paritaria;
- 6) copia comunicazione MIUR ricezione domanda mobilità;
- 7) copia comunicazione Uff. Scolas. Prov. Napoli per punteggio;
- 8) certificato matrimonio e documento identità coniuge;
- 9) copia certificazione medica coniuge;
- 10) copia reclamo ricorrente del 29.6.2016;
- 11) copia provvedimento Miur Uff. V Bologna e bollettino assegnazione Ambito Emilia Romagna 0003 (bollettino su CD, pag. 24);
- 12) copia comunicazione MIUR 29.7.2016;
- 13) copia bollettino assegnazione Ambito Lazio 0001 (su CD);
- 14) copia richiesta conciliazione;
- 15) copia verbale su detta;
- 16) copia reclamo 5.8.2016;
- 17) copia impugnativa trasferimento;
- 18) copia documentazione aspettativa;
- 19) copia certificazione medica ricorrente;
- 20) articoli di stampa;
- 21) precedenti giurisprudenziali su CD: ordinanza Tr. Napoli Lavoro dr. Armato; idem Tr Trani dr. Di Trani; sospensive TAR LAZIO 23.6 e 25.8.2016

Salvo ogni altro diritto.

Controversia di valore indeterminato, per la quale è stato versato il contributo unificato per €. 259,00=.

Napoli-Bologna, 7.10.2016

(avv. Antonio Porcaro)

(avv. Giorgio Sacco)

Avv. Antonio Porcaro del Foro di Napoli ed avv. Giorgio Sacco del Foro di Bologna, sia congiuntamente che disgiuntamente Vi nomino e costituisco miei difensori e procuratori nel presente giudizio ed in ogni fase, stato e grado dello stesso, nonché nella relativa procedura esecutiva, con le più ampie facoltà di legge ed elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Giorgio Sacco in Bologna alla via San Felice n. 6.

Maia Brucchi

18/10/2016